

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 9 aprile 2009 , in Milano,

tra

▪ Intesa Sanpaolo S.p.A.

e

▪ le Organizzazioni Sindacali

premesso che

- con accordo del 28 dicembre 2006, sottoscritto fra l'ex Sanpaolo Imi e le OO.SS.LL., fu introdotta una modifica nello Statuto della Cassa di Assistenza SANPAOLO IMI (di seguito "Cassa"), al fine di riconoscere – con decorrenza 1° gennaio 2007 – specifiche prestazioni aggiuntive in favore degli iscritti, come individuate dall'art. 18, comma II dello Statuto medesimo, in caso di perdita dell'autosufficienza dovuta ad eventi patologici qualificati come malattia o come infortunio;
- l'Accordo dell'8 dicembre 2007 di rinnovo del contratto Collettivo Nazionale dei Lavoro 12 febbraio 2005 ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2008, l'obbligo, per le Aziende associate, di versare un contributo annuale da destinare ad una copertura assicurativa "Long Term Care" (di seguito "LTC"), in relazione all'insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dell'individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza;
- l'Associazione Bancaria Italiana e le Organizzazioni Sindacali Nazionali, in attuazione delle previsioni del vigente CCNL, hanno definito le modalità operative e i termini per l'erogazione delle prestazioni di "LTC" da parte della Cassa nazionale di assistenza sanitaria per il personale dipendente del settore del credito (Casdic);
- alla luce di quanto sopra e considerato che le previsioni contenute nel vigente CCNL in materia di "LTC" assorbono di fatto le analoghe coperture riconosciute dalla "Cassa", si ritiene di apportare le conseguenti modifiche allo Statuto, provvedendo tuttavia a garantire, per talune specifiche situazioni, il mantenimento della copertura assistenziale prevista dalla "Cassa" stessa;
- con l'occasione, si rende altresì necessario procedere ad ulteriori modifiche allo Statuto della "Cassa" a favore del Personale oggetto di cessione individuale del contratto di lavoro nell'ambito delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ovvero coinvolto nelle operazioni di trasferimento di ramo d'azienda intervenute nel corso del 2009 a favore della società consortile Intesa Sanpaolo Group Services SpcA, della Banca di Credito Sardo e di Intesa Sanpaolo Private Banking;

si conviene quanto segue

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo;

2. le disposizioni dello Statuto della Cassa di Assistenza di SANPAOLO IMI sono modificate come di seguito riportato:

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE – VICENDE – SCOPO – SEDE - DURATA

Articolo 1, dopo il comma IV introduzione di un nuovo comma V, del seguente tenore:

"... omissis..."

Dal 1° aprile 2009 della "Cassa" è altresì destinatario il Personale dipendente da Intesa Sanpaolo Group Services S.p.A. (di seguito, per brevità, "Consorzio") secondo le previsioni di cui ai successivi articoli."

TITOLO II

ISCRIZIONE – BENEFICIARI – RECESSO

Articolo 4

modifica del comma II, del seguente tenore:

"...omissis..."

Possono essere altresì iscritti - su richiesta da formularsi al momento dell'assunzione e comunque entro la fine del quarto mese successivo all'assunzione medesima - i componenti del Personale ~~della "Banca"~~ con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante, assunto a decorrere dal 1° gennaio 2009 **dalla "Banca" e, dal 1° aprile 2009, dal "Consorzio".**

"...omissis..."

dopo il comma IX introduzione di un nuovo comma X e modifica del comma XI, del seguente tenore:

"...omissis..."

Il Personale iscritto o aderente il cui rapporto di lavoro è trasferito senza soluzione di continuità per effetto di cessione individuale di contratto alle entità e alle Società di cui agli artt. 1 e 4 comma VII può mantenere l'iscrizione e/o l'adesione alla "Cassa".

In caso di prosecuzione dell'iscrizione/adesione al Personale indicato ~~dal comma che precede ai precedenti commi IX e X~~ trova applicazione la complessiva normativa statutaria **prevista presso la società cedente** prevista per gli iscritti di cui al comma I, ove non espressamente derogata.

"...omissis..."

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE

Articolo 43

dopo il comma VII introduzione di un nuovo comma VIII, del seguente tenore:

"...omissis..."

In applicazione delle intese collettive del 28 gennaio 2009 e del 5 febbraio 2009, gli aderenti di cui ai commi VI e VII rispettivamente ceduti alla Banca di Credito Sardo S.p.A. e ad Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., continuano ad essere destinatari, senza soluzione di continuità, della complessiva normativa statutaria prevista per gli iscritti indicati all'art. 4 comma I, ove non espressamente derogata.

"...omissis..."

dopo l'Articolo 51 introduzione di un nuovo Articolo 52 del seguente tenore:

Articolo 52

"A decorrere dal 9 aprile 2009 le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 18 comma II sono riconosciute esclusivamente agli Iscritti provenienti da "Sanpaolo" beneficiari delle Prestazioni dell'Appendice 1 ove destinatari del "Fondo di solidarietà" alla data del 1° gennaio 2008."